

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

CLVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	2261
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	2261, 2262
BIGI	2262
ALBERTINI	2262
SERVELLO	2262
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
VILLA RUGGERO ed altri: Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per le vendite dei propri manufatti effettuati dall'Istituto romano per i ciechi di guerra alle Amministrazioni dello Stato ed enti equiparati. (2614) . .	2263
PRESIDENTE	2263
PATRINI, <i>Relatore</i>	2263
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Bozzi: Norme sull'avanzamento dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza dichiarati « non prescelti », ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, ovvero dichiarati « non idonei » ai sensi dell'articolo 29 della legge 12 novembre 1953, n. 1137. (3076)	2263
PRESIDENTE	2263, 2264, 2265
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i> . .	2263
	2264, 2265
ALBERTINI	2263
TERRAGNI	2263

	PAG.
BIMA.	2264
ANGELINO PAOLO	2264
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2264

La seduta comincia alle 9,50.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Armaroli, Del Vecchio Guelfi Ada, De Martino Francesco, Rossi Paolo Mario e Trebbi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Concas, Guidi, Ferri, Vestri e Nanni.

Sull'ordine di lavori.

PRESIDENTE. Mi corre l'obbligo di informare gli onorevoli colleghi dei motivi per i quali la seduta della Commissione, che si era stabilito di tenere ieri, è stata rinviata ad oggi, ma debbo aggiungere che le ragioni che erano valide ieri per un rinvio, lo sono tuttora.

La seduta di ieri venne rinviata perché la V Commissione (Bilancio) non aveva espresso il suo parere sui provvedimenti posti all'ordine del giorno e segnatamente sui seguenti: disegno di legge « Modifiche agli or-

dinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (3139-B); proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vedovato e Viviani Arturo: « Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli vedova del professore Arturo Nannizzi » (3949); proposta di legge d'iniziativa del senatore Corbellini « Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su oli minerali distillati e gas di petrolio liquefatti » (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (1468).

Ritenevamo che la V Commissione (Bilancio) potesse esprimere i necessari pareri essendo stata, per quel giorno, convocata; la seduta è stata però rinviata così che la nostra Commissione si trova ancora oggi nella impossibilità di procedere all'esame dei provvedimenti suindicati.

Ciò detto debbo ancora informare la Commissione che il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Petrucci: « Limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo della guardia di finanza » (2812) deve essere rinviato in quanto proprio ora è giunta da parte della Commissione Difesa la richiesta di un breve rinvio dell'esame del provvedimento da parte nostra. Ritengo che, per le norme di buona cortesia che regolano il lavoro delle Commissioni, il breve rinvio richiesto non possa essere negato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito)

BIGI. Debbo far osservare che la Commissione Bilancio non ha espresso ancora il suo parere sul disegno di legge n. 3139-B ma devo far presente che il collega onorevole Belotti, Presidente della II Sottocommissione della Commissione Bilancio, ha dichiarato di essere favorevole; non vi è quindi una dichiarazione ufficiale ma una informazione di un intendimento favorevole di quella Commissione.

ALBERTINI. Domando di conoscere se sia necessario attendere il parere della Commissione Bilancio in quanto il provvedimento di cui trattasi non comporta alcun onere per lo Stato. Gli Istituti previdenziali sono enti autonomi che hanno gestione propria e, inoltre, sappiamo che la Commissione Bilancio esprimerà, senz'altro, parere favorevole.

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi conoscono la mia opinione in quanto sanno che avevo provveduto ad iscrivere il provvedi-

mento all'ordine del giorno non appena giunto a noi dal Senato. È nota, quindi, la mia sensibilità al riguardo, però, la Presidenza della Camera ha deferito alla nostra Commissione il disegno di legge ma con il parere della Commissione Bilancio: la cosa doveva essere risolta in altra sede, in quanto tale provvedimento non doveva essere, a mio avviso, assegnato per il parere alla Commissione Bilancio.

Ma dal momento che la Presidenza della Camera, molto recentemente, ha ricordato a tutte le Commissioni, e quindi anche alla nostra, che in difetto del parere della I e della V Commissione non possiamo procedere all'esame di merito, il mio compito è quello di applicare il Regolamento indipendentemente da ogni altra considerazione di urgenza o di opportunità.

In queste condizioni il mio augurio è che la prossima settimana, o anche domattina, possiamo approvare questo provvedimento, ma vorrei che venisse qui un rappresentante della Commissione Bilancio che si assumesse l'incarico di significare, in via ufficiale, l'assenso favorevole di quella Commissione.

ALBERTINI. D'accordo.

SERVELLO. Desideravo avere notizie sul disegno di legge relativo alle modificazioni del regime fiscale sui prodotti petroliferi, disegno di legge che appare in determinate circostanze e poi scompare con una dissolvenza che se non è veramente strana, è per lo meno, singolare. Desidererei conoscere la vera storia di questo provvedimento e poi sapere quale sarà il suo destino futuro.

PRESIDENTE. È vero che il disegno di legge appare e scompare ed è egualmente vero che appare e scompare in funzione dei suggerimenti che abbiamo avuto come Presidenza — anche da parte del Governo — circa ricercandi emendamenti che sembrano un po' l'araba fenice: « Che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa ».

Il Sottosegretario è buon testimone del fatto che presentò un emendamento all'articolo 12 del disegno di legge che, francamente, essendo scritto a mano, non risultava molto decifrabile, per cui fui costretto — almeno per la possibilità di leggere — di pregare il Sottosegretario di farlo riesaminare dal Ministro. Dopo di che sono ancora in attesa di questo emendamento o di altri, quanto meno battuti a macchina, in modo che si possano leggere e comprendere. Penso, quindi, che, nella prossima settimana, possiamo decidere se proseguire o meno nella discussione del disegno di legge.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Villa Ruggero e altri: Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per le vendite dei propri manufatti effettuate dall'Istituto romano per i ciechi di guerra alle Amministrazioni dello Stato ed Enti equiparati (2614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Villa Ruggero, Rocchetti e Negroni: « Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per le vendite dei propri manufatti effettuate dall'Istituto romano per i ciechi di guerra alle Amministrazioni dello Stato ed Enti equiparati ».

PATRINI, *Relatore*. Mi permetto di proporre un breve rinvio della discussione della proposta di legge perché sono in corso dei contatti coi proponenti e col Ministero delle finanze sul contenuto del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: Norme sull'avanzamento dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza dichiarati « non prescelti », ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni ovvero dichiarati « non idonei » ai sensi dell'articolo 29 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (3076).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: « Norme sull'avanzamento dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza dichiarati "non prescelti", ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni ovvero dichiarati "non idonei" ai sensi dell'articolo 29 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ».

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, che fu approvata da questa stessa Commissione, estende agli ufficiali della Guardia di finanza le disposizioni relative all'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

I capitani, i quali siano stati una volta dichiarati « non prescelti » o « non idonei », non hanno più alcuna possibilità di avanzamento; essi vengono però mantenuti in servizio permanente effettivo fino al raggiungimento dei limiti di età. Gli ufficiali superiori, come è noto, vengono collocati a disposizione e restano in servizio altri quattro anni. Ora, mentre per i capitani dell'esercito, il limite di età è di 48 anni, per i capitani della Guardia di finanza, invece, il limite di età è di 54 anni.

Inoltre, dato il ruolo più ristretto, i capitani della Guardia di finanza vengono presi in esame, per la promozione, con un certo anticipo nei confronti dei capitani dell'esercito così che i capitani dichiarati « non prescelti » restano in servizio ancora per una durata di 20-25 anni senza avere alcuna possibilità di promozione.

Questo, naturalmente, non giova al servizio né alla Amministrazione poiché questi ufficiali sono avviliti moralmente ed economicamente.

La proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Bozzi, propone, invece, di dare una possibilità di appello; quella che chiamerei « una sessione di ottobre », nel senso di lasciar trascorrere un periodo di sei anni e, dopo tale periodo, esaminare di nuovo le possibilità di dichiararli idonei qualora abbiano migliorato nel servizio, cosa che molto spesso avviene.

La proposta di legge in esame prevede inoltre, per evitare di intaccare l'aliquota dei capitani da prendere in esame annualmente, per i capitani scrutinati una seconda volta, il collocamento in soprannumero.

L'onorevole proponente fa inoltre presente che analogo trattamento viene già usato per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il provvedimento in esame non comporta alcun onere come la stessa Commissione bilancio ha dichiarato nell'emanare il suo parere favorevole e, a fronte di questa mancanza di onere, per lo Stato si ha un miglioramento del servizio.

Per le considerazioni sopra esposte, ritengo di poter proporre l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALBERTINI. Noi siamo sostanzialmente d'accordo sul provvedimento.

TERRAGNI. Il mio dubbio è che provvedimenti del genere non valgano ad affinare le qualità del personale che deve servire lo Stato.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. A me sembra il contrario: se questi ufficiali devono restare in servizio 20-25 anni, senza possibilità di carriera, è chiaro che il loro rendimento sarà scarso; se invece avranno la possibilità di essere promossi — e se promossi arrivare al grado di tenente colonnello — detti ufficiali saranno spinti a ben operare ed a modificare i lati negativi della loro personalità che furono all'origine del primo provvedimento, quindi si avrà un miglioramento dei servizi e un vantaggio per l'Amministrazione. Pertanto le preoccupazioni dell'onorevole Terragni mi sembrano infondate.

BIMA. Questa proposta di legge, se approvata, non equivale ad un allargamento dell'organico?

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Al fine di non intralciare la normale procedura di avanzamento, si è previsto che i capitani da sottoporre ad un secondo scrutinio siano posti in soprannumero. La stessa Commissione Bilancio ha riconosciuto che il provvedimento non comporta alcun onere a carico dello Stato. Se vi fosse un allargamento dell'organico avremmo anche un maggior onere a carico dello Stato.

ANGELINO PAOLO. Chiedo al Relatore se non ritiene che il periodo di sei anni che dovrà intercorrere fra il primo e il secondo esame non sia troppo lungo. Non si potrebbe ridurre?

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. È stato proposto che la seconda valutazione avvenga dopo sei anni, dopo, cioè, un periodo sufficientemente lungo, per permettere all'ufficiale una completa riabilitazione e all'Amministrazione la possibilità di una definitiva valutazione.

BIMA. Si possono conoscere i pareri espressi dalla Commissione Bilancio?

PRESIDENTE. In un primo momento la Commissione Bilancio, in data 13 luglio 1961 si era così espressa: « Si comunica che la Commissione Bilancio ha adottato, in data odierna, la seguente decisione: la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere al fine di meglio accertare le eventuali conseguenze finanziarie implicate dalla proposta di legge. Si prega pertanto codesta onorevole Commissione di voler anch'essa soprassedere all'esame di merito del provvedimento ».

La seconda comunicazione è del 3 ottobre 1961: « Si comunica che la Commissione Bilancio ha adottato, in data odier-

na, la seguente decisione: La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta in esame, atteso che da questa non discendono conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato ».

BIMA. Ma vi è anche il parere della Commissione VII (Difesa).

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Anche il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza applica lo stesso trattamento ai propri ufficiali. Non credo, quindi, che si possano prospettare delle difficoltà.

MICHELÌ, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come è stato già detto dall'onorevole Relatore, la proposta di legge in esame è diretta ad offrire ai primi capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza dichiarati « non prescelti » o « non idonei », la possibilità di essere valutati per una seconda volta ad anzianità, ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore.

A me spiace di dare una notizia che forse, all'onorevole Relatore, non è nota: il parere contrario del Governo, motivato dalle ragioni che sono state ampiamente esposte dal Comando generale della guardia di finanza e che il Governo ha fatto sue.

Esprime parere contrario, in primo luogo perché questa iniziativa parlamentare, se approvata, verrebbe a costituire una deroga — invocabile dagli ufficiali di ogni grado — al principio fondamentale delle leggi di avanzamento succedutesi nel tempo, secondo cui l'ufficiale giudicato « non idoneo » nel servizio permanente effettivo non ha titolo ad ulteriori valutazioni.

Né pare costituisca eccezioni a tale principio questo disposto dalla legge n. 1089 del 1959, cioè relativamente alla ripresa in esame dei tenenti dichiarati non idonei, una prima volta, all'avanzamento, dato che esso si giustifica con l'opportunità di consentire a tali ufficiali, esposti a tutti gli errori della giovane età, una prova di appello; ma anche in questo caso il principio mantiene il suo crisma di intransigenza, in quanto la norma prescrive che il tenente « se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Né, d'altra parte, può assumere rilevanza il richiamo alle disposizioni « più logiche ed umanitarie », vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dato che tale forza armata ha fi-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1962

sionomia tutta particolare e vive di norme tutte proprie, diversamente dalla Guardia di finanza, legata per antica tradizione, al tecnicismo normativo che regola la vita dell'esercito - Arma dei carabinieri.

Peraltro, il testo proposto si discosterebbe anche da tali norme in quanto prevede per gli interessati non soltanto una seconda valutazione a distanza di sei anni dal primo scrutinio ma anche la possibilità per i capitani dichiarati « non idonei » in occasione della rivalutazione, di passare nella posizione di « a disposizione » — contemplata dalle norme vigenti per i soli ufficiali di grado superiore a capitano, articolo 29 della legge n. 1137, del 1955 — con conseguente, ulteriore permanenza in servizio di quattro anni.

Va poi rilevato che l'emanazione di norme nel senso proposto, determinerebbe una ingiustificata posizione di vantaggio dei capitani esclusi già una volta dall'avanzamento, rispetto ai pari grado di maggiore o di pari anzianità, giudicati favorevolmente in ripetute valutazioni ma non ulteriormente classificatisi nella graduatoria di merito.

Relativamente ai motivi (moralì e umanitari) illustrati nella relazione alla proposta di legge, va posto in evidenza che il mantenimento in servizio permanente effettivo dei capitani « non prescelti » e « non idonei » all'avanzamento, fino al limite di età per il grado, costituisce già un trattamento di per sé stesso favorevole in quanto gli ufficiali di diverso grado cessano dal servizio permanente dopo quattro anni dalla pronuncia di idoneità.

Il legislatore, evidentemente, ha considerato che il grado di capitano comporta un trattamento economico, valutabile a pensione, ancora molto modesto ed ha perciò ritenuto di consentire che l'ufficiale di tale grado, escluso dall'avanzamento, venga conservato in servizio permanente effettivo per un maggior periodo in modo da poter acquisire un migliore trattamento economico di quiescenza.

Non pare, inoltre, che la situazione dei capitani « non prescelti » e « non idonei » allo avanzamento, possa considerarsi pregiudizievole agli interessi dello Stato, in ragione del loro prevedibile minor rendimento. Tali ufficiali vengono, infatti, impiegati, attualmente e con soddisfazione, in incarichi operativi o, se ritenuti non idonei al comando, in mansioni di ufficio, nelle quali si appalesano diligenti e precisi, essendo spiegato siffatto loro comportamento da ovvi motivi di prestigio personale e dalla giusta comprensione dei propri doveri.

Si osserva viceversa che l'impiego dei predetti capitani nelle anzi cennate missioni apporta indubbi benefici all'amministrazione in quanto essa recupera un buon numero di ufficiali, a carriera aperta, per il servizio di Istituto.

D'altra parte, è da dire che, ove i capitani di che trattasi venissero a deludere l'aspettativa dell'amministrazione stessa per inettitudine, inerzia, scarsa applicazione ai loro doveri, gli interessi dello Stato non subirebbero, in ogni caso, alcuna lesione, dato che si provvederebbe tempestivamente alla loro eliminazione con i normali rimedi previsti dalla legge sullo stato.

Vi è poi da tener presente che anche il Ministero della difesa ha espresso parere contrario perché una tale disposizione creerebbe un contrasto nei principi essenziali della vigente legislazione sugli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica estesa, per effetto della legge 11 novembre 1959 al Corpo della guardia di finanza. Detto Ministero ritiene perciò che l'iniziativa non abbia motivo di essere assecondata.

Ora, per queste e per altre considerazioni che potrebbero essere fatte, il Governo è contrario all'approvazione della proposta di legge, però, considerato che la Commissione — almeno per le dichiarazioni che sono state fatte — è favorevole e, tenendo conto della presa di posizione del Ministero della difesa, proporrei di vedere se non sia il caso di dare la possibilità al Ministero delle finanze di discutere la proposta di legge di intesa col Ministero della difesa e dare modo eventualmente al Governo di rivedere la sua posizione. Ma allo stato delle cose il Governo non può che esprimere parere contrario sulla proposta di legge.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*.
Onorevole Presidente, non ero al corrente né del parere contrario del Governo né delle dichiarazioni del Ministero della difesa. A me pare che la preoccupazione più specifica del Governo è che si potrebbe costituire un precedente anche per gli altri Corpi. Sono dell'avviso che una tale preoccupazione non debba esistere in quanto da maggiore in su l'età degli ufficiali è tale che una volta non prescelti si avvicinano sensibilmente al limite previsto per il loro collocamento a riposo.

I maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli, non prescelti, vengono messi nella posizione di « a disposizione » con la conseguente possibile ulteriore massima permanenza in servizio di quattro anni. Dalle statistiche ri-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1962

sulta che questi ufficiali in quattro anni raggiungono il limite massimo. Per i capitani, invece, la cosa è ben diversa: se dichiarati non idonei all'avanzamento permangono nello stesso grado per 25, 28 anni senza avere alcuna speranza ai fini di una pur breve progressione di carriera, quindi senza alcun entusiasmo per il servizio.

Credo che il Comando generale della Guardia di finanza si sarebbe dovuto preoccupare di queste conseguenze e quindi avrebbe dovuto cercare di ottenere un miglior rendimento da parte degli ufficiali e un miglior rendimento c'è quando esiste la possibilità di progredire nella carriera. Una volta che non c'è questa possibilità, il capitano fa un servizio modesto, limitato. D'altra parte non si può fare neppure il confronto con gli ufficiali dell'esercito perché le esigenze delle armi combattenti sono del tutto diverse da quelle richieste agli ufficiali della Guardia di finanza.

Mi permetto di insistere e dichiaro di essere d'accordo con la proposta di rivedere il provvedimento alla luce delle considerazioni che sono state da me fatte.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario ha chiesto un rinvio della discussione al fine di permettere un approfondimento dello studio della questione da parte dei dicasteri interessati. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI